

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE MSI-DN
ESTRAMURALE CAPRUZZI - TEL. 38.55.49
B A R I

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 33/A III^a Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

" MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N.45 DEL 15/5/80

FIRMATO: AVV. GIGLIO BORTONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE BARI
- 6 NOV. 1980
Prot. n. <u>3463</u> Cl. ____ Fasc. ____

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi consiglieri,
nella passata legislatura, tra i provvedimenti adottati nell'ambito di una generale politica della casa fu approvata la legge n.45 del 15.5.80 che assegna contributi per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici.


La legge dispone all'art.5 che le domande per ottenere tali contributi siano inoltrate alla regione entro il 30 aprile di ciascuno anno; la legge però è entrata in vigore in data successiva e pertanto i fondi stanziati per l'esercizio 80 non potrebbero essere utilizzati subito.

Ciò appare inopportuno, tenuto conto insieme del processo inflazionistico che ridurrebbe il peso degli interventi programmati nonché dell'urgenza di utilizzare tutte le risorse disponibili per risolvere la drammatica crisi della casa.

Con la proposta di legge che si sottopone oggi alla vostra approvazione, si vuole pertanto superare la difficoltà insorta in fase di prima applicazione, prorogando la scadenza utile per la presentazione delle domande ed accettando quelle che comunque sono pervenute fino ad oggi alla Regione.

Bari, lì 30 ottobre 1980

(Avv. Giorgio Bortone)




ARTICOLO UNICO

Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei contributi disposti dalla legge regionale 15.5.80 n.45 nell'esercizio finanziario 1980, per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi, la scadenza per l'incontro delle domande di cui all'art.6 é prorogata a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale darà apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvederà, trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui all'art.7.

Sono ammesse le domande comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al ripetuto primo comma.


(Avv. Giorgio Bortone)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione Consiliare permanente il 7.11.80